



Comune di Poggibonsi
**CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI -
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
REGOLAMENTO**

**CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
REGOLAMENTO**



Comune di Poggibonsi
**CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI -
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
REGOLAMENTO**

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile e di costituzione dell'unione civile come regolato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 2 – Luogo

I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati o costituite, pubblicamente, presso i luoghi individuati come Casa Comunale intendendo come tale tutte le strutture, pertinenze, uffici e spazi esterni di seguito indicati:

- Palazzo Comunale - Piazza Cavour, 2
- Cassero della Fortezza Medicea, Piazza d'Armi e spazi interni alla cinta muraria
- ACCABÌ Hospital Burresi - Via Carducci, 1
- luoghi diversi dalla sede municipale (a seguito di apposite istanze e manifestazioni di interesse presentate dai privati, secondo quanto disciplinato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 15/04/2014)

Articolo 3 – Orario

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati o costituite, in via ordinaria, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile presso idonei spazi comunali. Su richiesta degli interessati ed in accordo con il personale comunale coinvolto, la celebrazione o la costituzione può avvenire in giorni ed orari diversi.

2. Le celebrazioni o le costituzioni sono comunque sospese durante le seguenti festività:

- 1° e 6 gennaio
- domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo
- 25 e 28 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1° novembre
- 8, 25 e 26 dicembre

Articolo 4 - Ufficiale di Stato Civile

I matrimoni e le unioni civili vengono generalmente celebrati o costituite dal Sindaco o dagli Assessori/Consiglieri Comunali da questo delegati.

Su richiesta degli interessati, il Sindaco può, per comprovate e accertate ragioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DPR 396/2000 delegare per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, "....un cittadino italiano che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale".



Comune di Poggibonsi
**CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI -
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
REGOLAMENTO**

La domanda dovrà essere indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni, con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui la persona deleganda dichiara il possesso dei requisiti richiesti.

In questo caso i matrimoni saranno celebrati o le unioni civili saranno costituite esclusivamente in orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.

La delega di cui sopra è comunque un atto intuitu personae, volontario e discrezionale del Sindaco. In caso in cui la delega sia concessa a persona diversa da un Assessore o un Consigliere Comunale si ritiene necessaria la presenza di un ufficiale di stato civile a garanzia dell'ufficialità della celebrazione che impegna due persone per la vita e le responsabilizza verso gli eventuali figli.

In tali casi, in aggiunta alla tariffa per l'utilizzo dei locali, dovrà essere corrisposta una somma a titolo di ristoro/indennizzo giustificata dalla presenza del suddetto personale.

Articolo 5 – Tariffe

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili saranno approvate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le modifiche alle tariffe si possono effettuare in ogni momento con preavviso di almeno 30 giorni, fatti salvi i matrimoni e le unioni civili già prenotati.
3. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
 - a. il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - b. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile (utilizzo sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della sala);
 - c. le altre implicazioni legate alla disponibilità dei locali ed alla tipologia di servizio prescelto.

Articolo 6 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, in collaborazione con il servizio Cultura relativamente all'utilizzo delle sale e altri luoghi.
2. La visita dei luoghi destinati alla cerimonia può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso dei luoghi a ciò adibiti deve essere inoltrata compilando l'apposito modulo, previo accordo con l'ufficio competente anche in relazione alla disponibilità dei locali.
4. La Giunta Comunale potrà determinare annualmente, anche in considerazione all'impegno profuso e al numero di matrimoni e unioni civili effettuati, forme incentivanti rivolte al personale coinvolto

Articolo 7 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire il luogo dove si celebra il matrimonio o si costituisce l'unione civile con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

Il luogo dovrà essere quindi restituito nelle medesime condizioni in cui è stata concesso per la cerimonia.



Comune di Poggibonsi
**CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI -
COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
REGOLAMENTO**

Il Comune di Poggibonsi si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 8 - Prescrizioni per l'utilizzo

E' assolutamente vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la cerimonia la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la cerimonia, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Articolo 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.